



**RSD**

Rivista Semestrale di Diritto

---

RIVISTA SEMESTRALE DI DIRITTO

ISSN 2724-2862

Numero 2/2020

---

Dicembre 2020

ISSN 2724-2862

## **Direttore Scientifico**

Dott.ssa Caterina Del Federico

## **Direttore**

Dott. Riccardo Guarino

## **Vicedirettori**

Dott. Simone Cedrola

Dott. Pasquale La Selva

Dott.ssa Claudia Cantone

## **Comitato di Direzione**

Piera Di Guida, Claudia Calderini, Rossana Grauso, Gianluca Barbetti, Claudia Addona, Mario Nocera

## **Comitato di Redazione**

Giulia Cavallari, Andrea Nicosia, Carlo Pezzullo, Michele D'Onofrio, Rossella Giuliano.

## **Comitato scientifico**

Amedeo Arena (Università Federico II), Marco Bassini (Università Bocconi), Gianluca Bertolotti (Università Roma III), Federico Caporale (Università della Sapienza), Alfonso Maria Cecere (Università Federico II), Alfonso Celotto (Università Roma III), Nicoletta Corrocher (Università Bocconi), Giovanni Comazzetto (Università di Padova), Paolo Costa (Università Cattolica), Massimo Rubino De Ritis (Università Luigi Vanvitelli), Francesco De Santis (Università Federico II), Lorenzo Del Federico (Università di Chieti-Pescara), Massimiliano Delfino (Università Federico II), Gabriele Della Morte (Università Cattolica), Giusella Finocchiaro (Università di Bologna), Federico Girelli (Università Cusano), Lucio Imberti (Università di Milano), Marco Imperiale (Harvard University), Maria Beatrice Magro (Università Marconi), Maria Luisa Mancusi (Università Cattolica), Laurent Manderieux (Università Bocconi), Arturo Maresca (Università della Sapienza), Stefano Mele (Università di Foggia), Alessandro Milone (Università Parthenope), Lilla' Montagnani (Università Bocconi), Fulvio Palombino (Università Federico II), Nicoletta Parisi (Università Cattolica), Elisabetta Pederzini (Università di Torino), Giovanna Petrillo (Università Luigi Vanvitelli), Lucia Picardi (Università Federico II), Cinthia Pinotti (Corte dei Conti, Piemonte), Filippo Pizzolato (Università di Padova), Ludovica Poli (Università di Torino), Concetta Ricci (Università del Molise), Carlo Rossi Chauvenet (Università Bocconi), Andrea Saccucci (Università Luigi Vanvitelli), Adriana Salvati (Università Luigi Vanvitelli), Giovanni Sartor (Università di Bologna), Michele Tamponi (LUISS), Giovanni Terrano (Università Federico II), Roberto Virzo (Università del Sannio), Roberto Zannotti (Università LUMSA), Giovanni Zarra (Università Federico II), Giovanni Ziccardi (Università di Milano).

## **Sede**

Ius in itinere Srls, Via Santa Lucia, 34 Napoli - Partita Iva 08593431219

## **Info e contatti**

Sito web: [www.rivistadidiritto.it](http://www.rivistadidiritto.it)

Per l'invio dei contributi scrivere a: [redazione@iusinitinere.it](mailto:redazione@iusinitinere.it)

Per qualsiasi informazione scrivere a: [info@iusinitinere.it](mailto:info@iusinitinere.it)

## Indice

### Articoli

- Dott. Raffaele Cantone** – *La prevenzione della corruzione nelle società pubbliche* p. 7
- Prof.ssa Nicoletta Parisi e Prof. Dino Rinoldi** – *Misure di prevenzione personale e libertà di movimento* p. 67

### Saggi

- Prof. Alberto Artosi e Dott. Luigi Russi** – *Dispositivi sessuali. Il diritto alla prova del sesso artificiale* p. 87
- Dott.ssa Valeria Bilotto** – *Comunicazione, conoscenza e pubblicazione del provvedimento amministrativo: la corretta individuazione del dies a quo dell'impugnazione nella specifica ipotesi dell'impugnazione dell'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Breve riflessione alla luce delle risultanze dell'Adunanza Plenaria n. 12/2020.* p. 103
- Prof. Lorenzo Del Federico** – *La tutela del contribuente nell'evoluzione del diritto tributario internazionale: dagli accordi amministrativi fra autorità fiscali alle procedure arbitrali* p. 130
- Dott. Davide Gasparini** – *Dai modelli legali al comodato "di terzo genere"* p. 153
- Dott.ssa Federica Marconi** – *Brevi riflessioni in tema di tutela della privacy durante la pandemia Covid-19. Il caso dell'impiego dei droni per la verifica del rispetto delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus* p. 168
- Dott.ssa Emanuela Morotti** – *Rilievi critici sulla possibilità di configurare l'abuso del promissario acquirente nella nuova disciplina degli immobili da costruire* p. 185
- Dott. Andrea Nicosia** – *Lo scioglimento degli Enti locali per infiltrazioni mafiose. Riflessioni alla luce della relazione della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea Regionale Siciliana* p. 198

**Dott. Andrea Persichillo** – *L'apertura della Corte Costituzionale alla società civile. Alcuni spunti di riflessione* p. 215

**Dott. Giacomo Piersanti** – *La riparazione pecuniaria ex art. 332 quater c.p.: tra visioni interne e proiezioni convenzionali* p. 235

**Dott. Giulio Soana** – *L'accesso transfrontaliero alla prova informatica. Oltre il principio di territorialità* p. 254



## **Dispositivi sessuali. Il diritto alla prova del sesso artificiale**

A cura di **Prof. Alberto Artosi<sup>1</sup>** e **Dott. Luigi Russi<sup>2</sup>**

### **ABSTRACT**

Realdoll e sexbot costituiscono la nuova frontiera del sesso tecnologico. I sexbot (robot sessuali), in particolare, oltre a replicare in maniera realistica le caratteristiche fisiche dell'essere umano, sono dotati di un sofisticato dispositivo di intelligenza artificiale che li mette in grado di eseguire funzioni evolute come condurre una conversazione a sfondo sessuale, riconoscere mediante telecamere inserite negli occhi il proprio partner e, addirittura, assumere diverse personalità (oltre che diverse sembianze) a seconda delle preferenze del suo utilizzatore. Il dato più rilevante è che simili dispositivi si stanno rapidamente diffondendo in molti paesi, europei e non. Di conseguenza, il fenomeno è destinato a sollevare parecchi interrogativi. Tolti gli psicologi, che sono già da qualche tempo al lavoro sul loro terreno, la parola sembra spettare soprattutto a coloro che si occupano di etica (o meglio: roboetica). Coloro che si occupano di diritto non sembrano invece ancora avvertiti del problema o sembrano ritenere che non sia ancora arrivato il momento di occuparsene. È assunto fondamentale di questo saggio che il momento non solo sia arrivato, ma che sia necessario avviare fin d'ora una discussione per evitare che, come è già accaduto fin troppo spesso con le nuove tecnologie, la crescita esponenziale del fenomeno colga il diritto impreparato. Il secondo assunto è che il compito del giurista, in relazione a questo che appare sempre di più come un futuro già cominciato, non è quello di adagiarsi sulle certezze del diritto positivo, ma di ipotizzare gli eventuali scenari che potrebbero mettere in crisi tali certezze e di immaginare, fin dove possibile, le possibili soluzioni. Gli scenari delineati in questo saggio si concentrano in particolare su a) il

---

<sup>1</sup> Professore ordinario di Teoria del diritto e, successivamente, di Logica e argomentazione giuridica e Fondamenti di logica giuridica presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Bologna. Nel corso della sua carriera di studioso si è occupato di logica, teoria dell'argomentazione, logica del pensiero normativo e delle dottrine morali, epistemologia giuridica e, recentemente, delle nuove forme di regolazione.

<sup>2</sup> Dottore magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Alma Mater Studiorum di Bologna. Collabora con la cattedra di Logica e Argomentazione Giuridica. Ha conseguito un Master di II livello presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti" di Bologna. Ha svolto uno stage di formazione professionale presso il Tar di Bologna e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

possibile uso illegittimo dei dati eventualmente acquisiti attraverso i dispositivi di cui il sexbot è dotato; b) le problematiche connesse con la produzione di sexbot con le sembianze fisiche di persone reali, soprattutto nel caso in cui c) la persona riprodotta sia un minore; d) le ricadute in termini di politica criminale nei confronti delle categorie dei sex offender; e) l'impatto del fenomeno sulla materia civilistica del diritto di famiglia e f) del diritto risarcitorio, e g) gli influssi negativi sull'immagine sociale della donna. Il paragrafo finale, aggiunto come poscritto dopo il verificarsi dell'epidemia da coronavirus, espone alcune riflessioni sugli effetti che le misure adottate dai vari governi per fronteggiare l'emergenza hanno avuto nell'incrementare l'utilizzo di dispositivi tecnologici per finalità sessuali.

## **ABSTRACT**

Realdoll and sexbot constitute the new frontier of technological sex. Sexbots (sexual robots), in particular, in addition to realistically replicating the physical features of the human being, are equipped with a sophisticated artificial intelligence device that enables them to perform advanced functions such as conducting a conversation with a sexual background, recognize their partner through cameras inserted into the eyes and even assume different personalities (as well as different appearances) according to the preferences of its user. What is most relevant is that such devices are rapidly spreading in many countries, European and non-European. Consequently, the phenomenon is bound to raise several questions. Apart from the psychologists, who have already been working on the subject, it seems that it is mainly up to the ethics (i.e. roboethics) scholars to deal with the issue. On the other hand, legal scholars do not seem to have so far been warned of the problem or seem to believe that the time has not yet come to deal with it. It is a fundamental assumption of this essay that the time has not only arrived, but that it is necessary to start a discussion right now to avoid that, as has already happened all too often with new technologies, the exponential growth of the phenomenon seizes the law unprepared. The second assumption is that the jurist's task, in relation to what appears more and more like a future that has already begun, is not to rest on the certainties of positive law, but to hypothesize prospective scenarios that could undermine such certainties and to imagine, as far as possible, possible solutions. The scenarios outlined in this essay focus in particular on a) the possible illegitimate use of data acquired through the devices the sexbot is equipped with; b) the problems connected with the production of sexbots with the physical features of real people, especially if c) the reproduced person is a minor; d) the repercussions in terms of criminal policy towards the categories of sex offenders; e) the impact of the phenomenon on the family law and f) on the right to compensation, and g) the negative influences on the social image of women. The final section, added as a postscript after the occurrence of the coronavirus epidemic, sets out some reflections on the effects that the measures adopted by the various governments to deal with the emergency have had in increasing the use of technological devices for sexual purposes.

## PAROLE CHIAVE

Dispositivi sessuali, Sesso artificiale, Intelligenza Artificiale, Etica, Diritto

**Sommario:** 1. Tecnologie del sesso – 2. Apocalittici e integrati – 3. Inquadramento giuridico del sexbot e primi dubbi giuridici – 4. Facciamo il sexbot a nostra immagine e somiglianza. E quando l'immagine è di altri? – 5. I sexbot e la pedofilia – 6. I sexbot e la capacità di intendere e di volere. Una perplessità – 7. Un *sexbot* per due o un *sexbot* tra i due? Si può essere gelosi di un robot? – 8. Quando il partner si può “rompere”, chi te lo paga? – 9. Femminismo robotico – 10. Conclusioni – Poscritto. Dispositivi sessuali e covid-19

### 1. Tecnologie del sesso

*Realdoll* e *sexbot* sono i nomi dei dispositivi che nel futuro prossimo ci consentiranno di realizzare le nostre più sfrenate fantasie sessuali.<sup>3</sup> Le *realdoll* sono bambole raffiguranti prototipi femminili e maschili realizzate con materiali di avanguardia idonei a riprodurre al tatto una sensazione simile a quella del contatto umano (i dispositivi più evoluti sono addirittura in grado di riprodurre il calore e le secrezioni tipici degli esseri umani). Quando alla tecnologia più sofisticata in tema di materiali si unisce la tecnologia più avanzata in tema di intelligenza artificiale nascono i *sexbot*, abbreviazione di *sex robot*: robot sessuali. Oltre a replicare tutte le caratteristiche fisiche dell'essere umano, i *sexbot* sono in grado di eseguire funzioni evolute come condurre una conversazione a sfondo sessuale, riconoscere mediante telecamere inserite negli occhi il proprio interlocutore e addirittura simulare – se adeguatamente sollecitate – un orgasmo. Inoltre, sorridono, sbattono le ciglia, adeguano lo sguardo alla situazione in cui si trovano, amano essere accarezzati e, quando non si rivolgano loro le giuste attenzioni, ricordano al loro possessore di farlo. Sono altresì capaci di memorizzare le preferenze sessuali del proprio partner nonché di manifestare interesse alla “crescita” del rapporto sessuale coinvolgendo l'utilizzatore in un gioco la cui posta è scoprire fin dove il *sexbot* può spingersi.

---

<sup>3</sup> La letteratura sulle caratteristiche, l'uso e la diffusione di tali dispositivi è già nutrita e si va rapidamente espandendo. Per un primo orientamento bibliografico si veda, oltre al pionieristico, e ormai classico, D. Levy, *Love and Sex with Robots. The Evolution of Human-Robot Relationships*, HarperCollins, New York, 2007, A.D. Cheok et al. (eds.), *Love and Sex with Robots. Second International Conference, LSR 2016 London, UK, December 19–20, 2016 Revised Selected Papers*. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer International Publishing AG 2017; A.D. Cheok et al., *Love and Sex with Robots*, in R. Nakatsu et al. (eds.), *Handbook of Digital Games and Entertainment Technologies*, Springer Science+Business Media, Singapore, 2017, 833 ss; A.D. Cheok, D. Levy (eds.), *Love and Sex with Robots. Third International Conference, LSR 2017 London, UK, December 19–20, 2017. Revised Selected Papers*. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer International Publishing AG, 2018; e, in italiano, M. Balistreri, *Sex robot. L'amore al tempo delle macchine*, Fandango, Roma, 2018, al quale si rimanda per un'ampia e dettagliata trattazione dell'argomento.

Tutte queste funzioni sono generate da un dispositivo di intelligenza artificiale,<sup>4</sup> situato nel cranio del *sexbot*, che può essere comandato mediante un'app scaricabile su Android. La più singolare, fra le varie funzionalità dell'app, è quella che consente al proprietario di scegliere per il suo giocattolo sessuale una personalità conforme alle sue inclinazioni e ai suoi "gusti". Grazie al software di cui è dotato, il *sexbot* può infatti assumere diverse personalità comportandosi, a seconda delle preferenze, come una madre di famiglia, una compagna sessualmente disinibita, una teen inesperta da "ammaestrare" e, perfino, una donna frigida (Frigid Farrah, una delle personalità con cui è "editabile" il *sexbot* Roxxxxy,<sup>5</sup> sembra addirittura programmata per consentire al proprietario di praticare atti di sesso violento). A ciò si aggiunge la possibilità, offerta dalle case produttrici ai propri clienti, di scegliere tra diversi modelli che riproducono le più disparate sembianze fisiche, incluse quelle di minori di tutte le età<sup>6</sup> – o addirittura di crearne uno secondo le proprie preferenze estetiche, magari ispirandosi a una persona reale –, e il quadro è (per ora) completo.

Il dato più rilevante, se non più impressionante, è che *realdoll* e *sexbot* si stanno rapidamente e massicciamente diffondendo in molti paesi, europei e non. In Giappone, paese capofila nell'utilizzo di simili dispositivi sessuali, si registrano casi di utilizzatori che hanno lasciato le proprie mogli per potersi dedicare interamente ai loro partner artificiali, "gratificandoli" con il dono di case, gioielli, ecc., e arrivando fino a inscenare dei veri e propri matrimoni. Sempre in Giappone, alcuni studi hanno rilevato una diminuzione della natalità nelle zone in cui quei dispositivi erano maggiormente diffusi. In Germania e in Francia esistono già da tempo dei bordelli (ammesso che questo sia il termine pertinente), molto gettonati, serviti esclusivamente da *realdoll*.<sup>7</sup> In Italia, dove la diffusione di dispositivi sessuali tecnologicamente avanzati è ancora agli inizi, uno di questi bordelli, aperto con grande successo a Torino nel 2018, è stato successivamente chiuso dall'autorità pubblica per violazione delle norme igienico-sanitarie.<sup>8</sup>

Va da sé che il fenomeno che abbiamo descritto per rapidi cenni nei capoversi precedenti è destinato a sollevare – in realtà solleva già da adesso – parecchi interrogativi. Tolti gli psicologi, che sono già da qualche tempo al lavoro sul loro terreno,<sup>9</sup> la parola sembra spettare soprattutto a coloro che si occupano

---

<sup>4</sup> Si veda il sito [www.realbotix.com](http://www.realbotix.com).

<sup>5</sup> Roxxxxy è stato il primo *sexbot*, creato dalla *Truecompanion* e presentato al mondo nel 2010 nel corso dell'AVN Adult Entertainment Expo in Las Vegas con lo slogan: «Non può dare l'aspirapolvere, non sa cucinare, ma può fare quasi qualsiasi altra cosa, se capite quello che intendo».

<sup>6</sup> Dolls con fattezze infantili, o comunque estremamente giovanili, sono prodotte e commercializzate dalle giapponesi *Trottla* e *Orient Doll* e dall'americana *RealDoll*, talvolta, come nel caso della *Trottla*, sotto il pretesto del loro impiego a scopi terapeutici nella trattazione della pedofilia.

<sup>7</sup> Un fenomeno connesso e piuttosto diffuso, a causa dell'alto costo di questi dispositivi, è il loro noleggio. Alice, Ai, Mayu e Tina sono i modelli che vanno per la maggiore sul mercato giapponese. Siumi Le Chic e Mistress Luna sono disponibili per il noleggio a Londra.

<sup>8</sup> Sembra, infatti, che alcune case produttrici siano particolarmente restie a divulgare le tecniche di pulitura delle dolls.

<sup>9</sup> Ad esempio, P. Lin et al., *Robot Ethics. The Ethical and Social Implications of Robotics*, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 2012, in part. Sez. V (psicologia ed etica); J.M. Szczuka, N.C. Krämer, *Influences on the Intention to Buy a Sex Robot. An Empirical Study on Influences of Personality Traits and Personal Characteristics on the Intention to Buy a Sex Robot*, in A.D. Cheok et al. (eds.), *Love and*

di etica (o meglio: roboetica).<sup>10</sup> Coloro che si occupano di diritto non sembrano invece ancora avvertiti del problema o sembrano ritenere che non sia ancora arrivato il momento di occuparsene<sup>11</sup>. È assunto fondamentale di questo saggio che il momento non solo sia arrivato, ma che sia necessario avviare fin d'ora una discussione per evitare che (come è già accaduto fin troppo spesso con le nuove tecnologie) la crescita esponenziale del fenomeno colga il diritto impreparato. Il secondo assunto, nell'accingerci a dare inizio alla discussione, è che il compito del giurista, in relazione a questo che appare sempre di più come un futuro già cominciato, non è quello di adagiarsi sulle certezze del diritto positivo, ma di ipotizzare gli eventuali scenari che potrebbero mettere in crisi tali certezze e di immaginare, fin dove possibile, le possibili soluzioni.

## 2. Apocalittici e integrati

Prima di cominciare ci pare opportuno accennare, sia pure quasi solo en passant, al dibattito sulle prospettive di utilizzo e i possibili rischi di questi dispositivi sessuali che si è andato sviluppando in conseguenza della loro diffusione. Al momento, tale dibattito tende a concentrarsi nei due opposti schieramenti di quelli che chiameremo, schematicamente, “apocalittici” e “integrati”. Gli integrati guardano in maniera ottimistica ai *sexbot* come assistenti sessuali per disabili e altri soggetti deboli o come possibili presidi terapeutici per il trattamento di vari tipi di problemi relazionali, oppure ipotizzano, in maniera altrettanto ottimistica, che la loro diffusione possa contribuire ad arginare il triste fenomeno della prostituzione. In taluni casi, si spingono fino a sostenerne l'utilità per i percorsi di recupero di pedofili e, in generale, *sex offender*, e come deterrente alla consumazione di reati sessuali.<sup>12</sup>

Agli integrati si contrappongono gli apocalittici che, al contrario, vedono pessimisticamente nell'uso di questi dispositivi, non solo una minaccia per la naturalità delle relazioni affettive umane e per l'immagine sociale della donna, ma anche un incentivo alla commissione di reati sessuali e, più in generale, all'insorgere di pulsioni antisociali. A loro avviso, infatti, i *sexbot* fornirebbero a stupratori e pedofili una palestra realistica, auto-fomentante e sempre disponibile in cui esercitare le loro perversioni.<sup>13</sup>

---

*Sex with Robots. Second International Conference*, cit., 78 ss; R. Richards et al., *Exploration of Relational Factors and the Likelihood of a Sexual Robotic Experience*, in A.D. Cheok et al. (eds.), *Love and Sex with Robots. Second International Conference*, cit., 97 ss.

<sup>10</sup> P. Lin et al., *Robot Ethics. The Ethical and Social Implications of Robotics*, cit.; J.P. Sullins, *Robots, Love, and Sex: The Ethics of Building a Love Machine*, in *IEEE Trans. Affect. Comput.*, 2012, 398 ss; B. Yulianto et al., *Philosophy of Information Technology: Sex Robot and its Ethical Issues*, in *Int. J. Soc. Ecol. Sustain. Dev. (IJSESD)*, 2015, 67 ss.

<sup>11</sup> Per quanto ne sappiamo, l'unico articolo esplicitamente dedicato a una tematica giuridica è J. Danaher, *Robotic Rape and Robotic Child Sexual Abuse: Should They be Criminalised?*, in *Criminal Law and Philosophy*, 2017, 71 ss.

<sup>12</sup> Alla categoria degli integrati appartengono, oltre ovviamente a D. Levy e, in Italia, M. Balistreri, praticamente tutti gli autori che compaiono nei testi citati alla nota 2; si veda, ad esempio, per quanto riguarda specificamente il trattamento dei pedofili, M. Behrendt, *Reflections on Moral Challenges Posed by a Therapeutic Childlike Sexbot*, in A.D. Cheok, D. Levy (eds.), *Love and Sex with Robots. Third International Conference*, cit., 96 ss, e G. Zara, *La psicologia dei sexbot nel trattamento dei sex offender*, in M. Balistreri, *Sex robot. L'amore al tempo delle macchine*, cit., 225 ss.

<sup>13</sup> L'esponente più agguerrita e critica degli apocalittici è Kathleen Richardson, docente di etica e cultura robotica e di intelligenza artificiale presso l'Università De Montfort, Leicestershire, Gran Bretagna, che ha lanciato una vera e propria campagna per la messa al bando di *realdoll* e *sexbot*: cfr. K. Richardson, *The Asymmetrical "Relationship": Parallels between Prostitution*

È chiaro anche da queste scheletriche considerazioni che, come in tutti i dibattiti, le ragioni non pesano nettamente a favore di un partito<sup>14</sup> e che sarebbe comunque saggio evitare gli estremi. D'altra parte, ciò che è accaduto, e sta accadendo, sotto i nostri occhi mostra che esiste negli esseri umani una deplorabile tendenza a fare un pessimo uso anche delle migliori tecnologie. È da una considerazione del genere che nascono gli scenari giuridici prospettati di seguito.

### 3. Inquadramento giuridico del sexbot e primi dubbi giuridici

Nell'ordinamento interno attuale il *sexbot*, sebbene raffigurante un essere umano, dotato di intelligenza (artificiale) e memoria, capace di svolgere funzioni tipicamente umane o, comunque, di essere oggetto di emozioni e pulsioni, se non anche di riprodurle, altro non è che un bene e, in quanto tale, soggiace alla disciplina civilistica sulla proprietà, di cui agli art. 832 c.c. e seg., che ne regola l'acquisto, il possesso e il trasferimento. Il *sexbot*, quindi, entra a far parte come bene giuridico del patrimonio del proprietario ed è, pertanto, protetto dalle norme penali in tema di reati contro il patrimonio, di cui al titolo XIII del libro II del codice penale. Nei casi in cui il *sexbot* dovesse essere oggetto di attività economica, dovranno comunque essere rispettate le normative amministrative, quelle igienico sanitarie e, perfino, il regime tributario e fiscale previsto dalla legge per l'attività economica che si pone in essere. Sotto questo punto di vista, dunque, il *sexbot* non sembrerebbe niente di diverso da una qualsiasi macchina o dispositivo tecnologico avanzato. E tuttavia si ha l'immediata sensazione che le cose non stiano affatto così. Cerchiamo di capire perché.

Innanzitutto, come già precedentemente accennato, l'intelligenza artificiale di cui è dotato il *sexbot* è in grado di raccogliere informazioni attraverso le telecamere posizionate negli occhi e quindi di memorizzarle ed elaborarle anche con il supporto dell'app da cui è comandabile. Le app, com'è di comune conoscenza, al momento del download richiedono un'esplicita accettazione in merito al trattamento dei dati personali,<sup>15</sup> protetti dalla stringente normativa sulla privacy di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che si propone di adeguare la normativa interna a quella di matrice europea, regolamentata dal GDPR, *General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679* entrato in vigore il 25 maggio 2018. I primi quesiti di natura giuridica che sorgono sono pertanto i seguenti: i dati raccolti dal *sexbot*,

---

*and the Development of Sex Robots*, in *ACM SIGCAS Comput. Soc.*, 2016, 290 ss; K. Richardson, *Sex Robot Matters: Slavery, the Prostituted, and the Rights of Machines*, in *IEEE Technol. Soc. Mag.*, 2016, 46 ss; K. Richardson, *Urgent – Why We Must Campaign to Ban Sex Dolls & Sex Robots*, 3 ottobre 2017, in <https://campaignagainstsexrobots.org/2017/10/03/urgent-why-we-must-campaign-to-ban-sex-dolls-sex-robots/>, visitato 4/1/2020. Si trova sostanzialmente in linea con gli argomenti della Richardson, R. Sparrow, *Robots, Rape, and Representation*, in *Int. J. Soc. Robot.*, 2017, 1 ss.

<sup>14</sup> Per un stringato confronto tra ragioni degli opposti partiti, emblematicamente rappresentati da Balistreri e Richardson v. P. Marrone, *Lovebots: tecnica, natura, sex robot*, in *D&Q*, 2018, 239 ss.

<sup>15</sup> Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

anche mediante lettore ottico, sono resettabili? E, se lo sono, è possibile un backup dei dati? E, se non sono resettabili, i dati raccolti, inerenti a ogni tipo di pratica e preferenza sessuale, come ad esempio l'orientamento sessuale,<sup>16</sup> dove vanno a finire<sup>17</sup>? Vengono condivisi per essere rielaborati e rendere l'algoritmo alla base dell'intelligenza artificiale più affidabile e preciso? O vengono utilizzati per altri fini commerciali? Anche se tutte queste attività dovessero essere eseguite in modo totalmente conforme alla legge, resterebbero comunque altri interrogativi, come ad esempio: il software e l'app sono hackerabili? Di quale sistema di protezione<sup>18</sup> sono dotati i *sexbots*? L'hacker che riuscisse a entrare nel sistema riuscirebbe a comandare il *sexbot* e a impossessarsi delle informazioni<sup>19</sup> in esso contenute?

Per rendere più realistica l'idea ricorriamo a un esempio pratico. Si immagini che le fantasie sessuali di ogni singolo individuo che utilizza un *sexbot*, una volta messe in pratica con il dispositivo o semplicemente davanti ad esso, diventino informazioni immagazzinate nella memoria del dispositivo che possono essere hackerate, diffuse o, comunque, detenute da un soggetto estraneo o da una moltitudine di soggetti, ed eventualmente utilizzate per le più disparate finalità; in altre parole, si tratterebbe di una versione ancor più aggressiva del reato denominato *revenge porn*,<sup>20</sup> di cui si è recentemente occupato il legislatore e che desta non poco allarme sociale. L'espressione "*revenge porn*" concerne la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, vale a dire un comportamento che, dal 9 agosto del 2019, costituisce reato, ai sensi dell'art. 612 ter c.p., anche in Italia. Il delitto è stato introdotto al fine di contrastare la "moda" di diffondere foto e video hard realizzati con il consenso dell'interessato, ma diffusi senza la sua autorizzazione, andando così a ledere la privacy, la reputazione e la dignità della vittima.

Il fenomeno del *revenge porn* è strettamente legato al fenomeno del *sexting*, termine con cui si indica lo scambio di contenuti a sfondo sessuale tra due soggetti consenzienti. Il *sexting* si fonda sulla libera volontà delle parti di scambiarsi contenuti erotici a distanza; infatti, il reato si consuma quando la parte ricevente

---

<sup>16</sup> Il Regolamento (UE) 2016/679 (art. 9) ha incluso nella nozione dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli relativi all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose, filosofiche, alle opinioni politiche, all'appartenenza sindacale, alla salute o alla vita sessuale, anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale.

<sup>17</sup> La domanda è più che legittima. Se qualcuno ha dei dubbi vada a leggersi il recente volume di Shoshana Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, LUISS University Press, Roma, 2019.

<sup>18</sup> Sul tema si veda <https://www.cybersecurity360.it/cybersecurity-nazionale/cyber-security-la-guida-definitiva-per-la-corretta-implementazione-in-azienda/>, visitato il 14/1/2010.

<sup>19</sup> Sul punto cfr. C. Telmon. *Furto di identità: quali dati vengono rubati, a che scopo e quali proteggere*, 15 maggio 2019, in <https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/furto-di-identita-quali-dati-vengono-rubati-a-che-scopo-e-quali-proteggere/>, visitato il 7/2/2020.

<sup>20</sup> Il *revenge porn* è un comportamento che è stato inizialmente reso possibile dalla tecnologia e si è radicato nella società con l'avvento di Internet (per un caso di cronaca recente vedi *Bologna, ricatto bot ad una ragazzina di 12 anni*, in *Il Resto del Carlino*, 1 novembre 2018, in [www.ilrestodelcarlino.it](http://www.ilrestodelcarlino.it)). Nella nota tripartizione di Sandywell tra *i*) «traditional criminal activities that are expanded or enhanced by the internet»; *ii*) «traditional criminal activities that are generalised and radicalised by the internet»; *iii*) «criminal activities that are created by the internet», la condotta in esame potrebbe essere annoverata, così come il *cyberbullying*, nella seconda categoria. Cfr. B. Sandywell, *On the Globalisation of Crime: the Internet and New Criminality*, in Y. Jewekes, M. Yar (eds), *Handbook of Internet Crime*, Routledge, London and New York, 2011, 38 ss. Nell'ordinamento italiano, parziale tutela rispetto ad alcune di queste condotte può essere offerta dall'art. 615-bis c.p. In effetti, oltre all'immobilismo sul piano legislativo, il tema non risulta nemmeno oggetto di specifici studi. Qualche attenzione, come vedremo tra breve, è stata rivolta al *revenge porn* solo nella prospettiva del c.d. *sexting* minorile.

diffonde illecitamente i contenuti oggetto dello scambio. Il *sexting* e il *revenge porn*<sup>21</sup> sono accomunati dalla consensualità, che si manifesta nella realizzazione del materiale di natura sessuale e nella presunzione che esso venga conservato dal soggetto con cui è stato realizzato o al quale è stato inviato. In entrambi i casi le norme sono finalizzate a vietare l'indebita diffusione, e non già anche la realizzazione.

Nel caso del *sexbot*, però, a essere hackerato e successivamente diffuso non sarebbe un singolo episodio sessuale o una pluralità quantitativamente definita di episodi, ma il flusso continuo di informazioni prodotte durante l'intero periodo di utilizzo del dispositivo, nel quale l'essere umano estrinseca la sua personalità sessuale più segreta e intima, talmente intima da non poter o non voler essere condivisa neanche con un partner umano. Giova osservare che l'utilizzatore del *sexbot* non manifesta il proprio consenso alla realizzazione del materiale pornografico, ma il proprio consenso – forse – esclusivamente alla raccolta e al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa contenuta nel GDPR, *General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679*. Infatti, il materiale video e audio hard che venga realizzato non sarebbe oggetto di alcun consenso esplicito da parte dell'utilizzatore. Il livello di lesione del bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 612 ter c.p., quale privacy, reputazione e dignità umana, sarebbe, nel caso del *sexbot*, estremamente elevato e difficilmente graduabile, tale da meritare una norma specifica che tenga conto di ogni possibile aggressione, interazione o intromissione illecita.

#### **4. Facciamo il sexbot a nostra immagine e somiglianza. E quando l'immagine è di altri?**

Il servizio di riproduzione personalizzata delle caratteristiche somatiche offerto agli acquirenti dalle case di produzione dei *sexbot* permette, come già si è detto, di scegliere i connotati fisici del proprio *sexbot*, rendendolo verosimilmente rassomigliante a un essere umano esistente – probabilmente non consenziente – o anche solo immaginario. Questa opzione desta diversi dubbi. In primis, ci si dovrebbe domandare se sia lecito produrre un *sexbot* con le caratteristiche fisiche, e magari anche caratteriali, di una persona senza averne ricevuto il consenso; a questo interrogativo la risposta non può che essere negativa. Ancor più dubbi desterebbe l'interrogativo appena esposto se a essere oggetto di riproduzione dovesse essere un minore. Nel sistema giuridico interno tanto il diritto all'immagine quanto la privacy sono oggetto di regolamentazione e di tutela da parte della legge per cui il consenso alla produzione di un *sexbot* con fattezze umane spetta unicamente al possessore naturale delle caratteristiche somatiche oggetto di riproduzione o, nel caso di un minore, ai genitori. La crescita tecnologica che connota l'evolversi della società ha inevitabilmente generato situazioni di maggiore esposizione della sfera di riservatezza, determinando un incremento esponenziale dei livelli di tutela del diritto. Pertanto, il diritto all'immagine

---

<sup>21</sup> G. Caletti, *Revenge porn e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 65 ss.

è il diritto di una persona a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o comunque pubblicata senza il proprio consenso e, in ogni caso, fuori dalle ipotesi previste dalla legge.

Nello specifico, sebbene il diritto all'immagine non sia esplicitamente incluso tra i diritti inviolabili della personalità (ossia quelli che hanno a oggetto aspetti essenziali della personalità umana), la giurisprudenza ha unanimemente riscontrato il fondamento giuridico della tutela di tale diritto nell'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'individuo, sia nella sfera individuale che in quella collettiva. Nell'ipotetica situazione in cui la produzione di un *sexbot* avvenga a immagine e somiglianza di un essere umano senza il consenso di quest'ultimo, è da chiedersi se sia rilevabile esclusivamente una violazione del diritto all'immagine oppure – vista la finalità del *sexbot*, le pratiche per cui è utilizzato e il particolare realismo del dispositivo – anche, una lesione della dignità sessuale della persona. In tal caso, sarebbe possibile graduare i livelli di intensità di aggressione a un eventuale bene giuridico protetto? E nell'ottica di una possibile fattispecie penale, la condotta punita sarebbe quella del produttore, di chi commissiona la realizzazione del *sexbot* o del semplice utilizzatore finale?

Inevitabilmente l'ipotetica situazione appena descritta richiederebbe un intervento deciso del legislatore qualora si trovasse nella situazione di non poter vietare l'utilizzo di un dispositivo come il *sexbot*, a oggi perfettamente legale e, allo stesso tempo, dovesse prevedere fattispecie astratte di difficile immaginazione realistica o, compito ancor più arduo, ricondurre fattispecie naturali imprevedibili a fattispecie astratte già oggetto di legislazione.

## 5. I *sexbot* e la pedofilia

Per quanto riguarda i minori è indubbio, ma anche auspicabile, una continuità tra la normativa attuale di matrice internazionale<sup>22</sup> – orientata a prevenire e sanzionare ogni tipologia di offesa arrecabile al soggetto vulnerabile – e nuove fattispecie anch'esse idonee a prevenire oltre che a sanzionare qualunque tipo di intromissione, diretta o mediata, nella sfera sessuale dei minori. Tuttavia, anche in questo caso potrebbero crearsi alcune frizioni tra il diritto e la fattispecie naturale; infatti, sono ipotizzabili alcune situazioni di difficile risoluzione giuridica.

Ipotizziamo, ad esempio, che il genitore decida di far realizzare diversi *sexbot* raffiguranti il proprio figlio di cinque anni, magari senza un'esplicita finalità sessuale, e poi decida di rivendere i *sexbot* realizzati a immagine e somiglianza del minore. In questo caso quale sarebbe la fattispecie astratta a cui è riconducibile la condotta del genitore? Inoltre, in questo caso il bene giuridico protetto resterebbe sempre, come prevede la normativa attuale, la persona del minore? Indubbiamente sono rinvenibili dei profili ascrivibili al reato di pornografia minorile a norma dell'art. 600 ter c.p.; infatti, attraverso la norma

---

<sup>22</sup> Cfr. art. 3 c. 2 della Decisione Quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, art. 20 c. 3 della Convenzione di Lanzarote, nonché la Direttiva dell'Unione europea 2011/93/UE.

appena menzionata il legislatore vieta la realizzazione di materiale pornografico che ritragga minori, il reclutamento di minori finalizzato alla realizzazione di materiale pornografico, l'induzione del minore alla realizzazione del materiale in questione e la commercializzazione o, comunque, la diffusione del materiale realizzato, specificando che per pornografia minorile si intende ogni forma di riproduzione della figura o degli organi genitali del minore per scopi sessuali.<sup>23</sup>

È da sottolineare che, nel caso di cui sopra, a essere oggetto di sfruttamento<sup>24</sup> ovvero di utilizzo è l'immagine sessuale del minore,<sup>25</sup> in quanto il genitore pone in essere una vera e propria prostituzione dell'immagine sessuale del figlio, pur senza coinvolgerlo direttamente nella produzione del materiale o, in questo caso, del dispositivo. L'acquirente del *sexbot* potrebbe quindi essere punibile per detenzione di materiale pornografico ai sensi dell'art. 600 quater c.p.,<sup>26</sup> ma anche in questo caso la norma richiede che il materiale oggetto di divieto sia realizzato sfruttando i minori di anni 18. Difficilmente, dunque, la fattispecie di cui alla norma appena menzionata potrà ricondursi al possessore del *sexbot* "minorenne", in quanto il minore riprodotto<sup>27</sup> non è stato direttamente coinvolto nella realizzazione del materiale, che in questo caso è il dispositivo. Ancor più difficilmente potrà essere contestato il reato di cui all'art. 600 quater1. La norma di cui all'articolo appena citato, infatti, si riferisce esclusivamente alla riproduzione virtuale;<sup>28</sup> è escluso, quindi, che il *sexbot* possa rientrare in tale definizione. Innumerevoli altre perplessità si pongono nel confronto tra le fattispecie oggetto di legislazione e l'esempio sopra descritto (perplessità che non verranno espone in questa sede in quanto esulano dai limiti della presente trattazione). Sta di fatto che alcuni stati europei stanno iniziando a vietare l'ingresso di *sexbot* raffiguranti minori nel proprio territorio.

## 6. I *sexbot* e la capacità di intendere e di volere. Una perplessità

Come precedentemente affermato, alcuni psicologi auspicano la possibilità di utilizzare i *sexbot* a fini rieducativi o preventivi per i *sex offender* al fine eventuale di limitare il rischio di recidiva; altri invece

---

<sup>23</sup> Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale - Parte Speciale – Delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 2019, p. 504 nt. 51.

<sup>24</sup> Cfr. G. Marra, *La nozione di sfruttamento nel delitto di pornografia minorile e la terza via delle Sezioni Unite*, nota a Cass. Sez. un., 31 maggio 2000, n. 13, Bove, in Cass. pen., 2001, p. 193.

<sup>25</sup> Su questi profili cfr. L. Picotti, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini*, in AAVV, *Scritti per Federico Stella*, Jovene, Napoli, 2007, 1, 267 ss.

<sup>26</sup> Cort. App. Milano, 12 marzo 2014, in *Dir. pen. cont.*, con nota di G. Sassaroli, *In tema di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto: una sentenza assolutoria della Corte di Appello di Milano*.

<sup>27</sup> Cfr. Cass. pen. Sez. III, n. 10981 del 4 marzo 2010. In virtù della definizione contenuta nell'art. 1 della decisione quadro del Consiglio europeo n. 2004/68/GAI del 22.12.2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile «si deve intendere per bambino una persona d'età inferiore ai diciotto anni e per pornografia infantile un materiale che ritrae o rappresenta visivamente: i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica; ii) una persona reale che sembra essere un bambino, implicata o coinvolta nella suddetta condotta; iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta».

<sup>28</sup> Cfr. M. Faccioli, *Minori nella rete. Pedofilia, pedopornografia, deepweb, social network, sexting, gambling e cyberbullismo nell'era digitale*, Key, Milano, 2015, 13 ss.

asseriscono che questi dispositivi possono generare una specializzazione e umanizzazione del comportamento sessualmente aggressivo. In ogni caso, la diffusione di tali dispositivi non può che suscitare dubbi e interrogativi circa quelle che potrebbero essere le ricadute sociali in termini di politica criminale nei confronti delle categorie dei *sex offender*.<sup>29</sup> Infatti, se interagire sessualmente con un robot entrasse a far parte delle parafilie, cioè di quei comportamenti sessuali atipici che possono generare uno stato di dipendenza alienante del soggetto assimilabile a un'intossicazione cronica, quale potrebbe essere la risposta del legislatore? Assumerebbe nei confronti dei *sex offender* affetti da tale parafilia la stessa posizione assunta nei confronti dei pedofili o arretterebbe la pretesa punitiva di fronte a soggetti contemporaneamente incapaci di intendere e di volere?

## **7. Un sexbot per due o un sexbot tra i due? Si può essere gelosi di un robot?**

Un ulteriore interrogativo coinvolge la materia civilistica del diritto di famiglia: fare sesso con un *sexbot* può essere considerato tradimento? Invero, sarebbe troppo ardito considerarlo adulterio, in quanto l'adulterio è una relazione sentimentale o sessuale fra due persone delle quali almeno una coniugata con un'altra, consistendo quindi in una violazione della fedeltà coniugale. Secondo la legge, l'obbligo di fedeltà coinvolge anche la sfera emotiva, andando oltre i rapporti carnali. Un coniuge è fedele all'altro se, oltre a non intrattenere rapporti sessuali con altre persone, conserva con l'altro un'intimità esclusiva. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, anche un'infedeltà meramente platonica potrebbe giustificare la richiesta di separazione con addebito. In un rapporto matrimoniale, la fedeltà di affetti diventa pertanto la componente di una fedeltà più ampia,<sup>30</sup> che si traduce nell'obbligo di non ledere la dignità e il decoro del coniuge (Cass., sent. n. 15557/2008). La violazione dell'obbligo di fedeltà comporta la violazione di uno specifico precetto normativo. Il coniuge fedifrago diventa inadempiente nei confronti dell'altro coniuge con tutte le conseguenze giuridiche del caso, in primo luogo che il coniuge tradito può chiedere l'addebito della separazione, consistente nell'attribuire all'altro coniuge la colpa della fine del matrimonio. Il coniuge che ha subito il tradimento può anche ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'infedeltà. È da notare come ogni riferimento a un soggetto terzo rispetto alla relazione coniugale è da imputarsi esclusivamente a una persona non concependosi né da parte della legge né da parte dell'interprete alcun tipo di rilevanza agli oggetti.

---

<sup>29</sup> Cfr. J. Danaher, *Robotic Rape and Robotic Child Sexual Abuse: Should They be Criminalised?*, cit.

<sup>30</sup> Cfr. E. Falletti, *Le radici del dovere di fedeltà alla luce delle recenti evoluzioni del diritto di famiglia*, in *Quest. giust.*, 2017, [https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/le-radici-del-dovere-di-fedelta-alla-luce-delle-recenti-evoluzioni-del-diritto-di-famiglia\\_453.php](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/le-radici-del-dovere-di-fedelta-alla-luce-delle-recenti-evoluzioni-del-diritto-di-famiglia_453.php)

Ma veniamo al caso che ci interessa. Alcuni studi hanno rilevato una propensione media elevata ad accettare che il partner abbia rapporti sessuali con un *sexbot*.<sup>31</sup> Ovviamente, se il partner acconsente *nulla quaestio*; ancor meno se – possibilità ammessa anche dagli apocalittici più intransigenti – il *sexbot* è usato dai partner per i loro giochi di coppia. Tuttavia, e alcuni episodi avvenuti in altri stati lo dimostrano, possono crearsi dinamiche difficilmente prevedibili. Supponiamo, ad esempio, che a lungo andare uno dei partner inizi a nutrire sentimenti amorosi nei confronti del *sexbot* – comportamento che non dovrebbe stupire<sup>32</sup> visto la spiccata tendenza che l'essere umano ha ad antropomorfizzare ogni cosa – e, perfino, a comprare oggetti costosi da regalarli<sup>33</sup> e a negarsi ad ogni tipo di interazione interna alla coppia tipica del rapporto tra coniugi.<sup>34</sup> In questo caso, il rapporto – se di rapporto si può parlare – tra il coniuge e il *sexbot* potrà intendersi come causa di attribuzione della separazione in una causa matrimoniale instaurata dal coniuge trascurato? E, ancora, se non può intendersi come adulterio il rapporto sessuale o la relazione sessuale con il *sexbot*, dovrà comunque avere una qualche rilevanza giuridica la possibile affezione al *sexbot* o quanto meno la disaffezione nei confronti del coniuge?

## 8. Quando il partner si può “rompere”, chi te lo paga?

Il rapporto affettivo che può crearsi tra un essere umano e un *sexbot* può generare situazioni al limite della prevedibilità giuridica. Ad esempio, supponendo ancora che un essere umano si sia innamorato di un *sexbot* – e, insistiamo, non ci sarebbe da stupirsi visto lo spiccato antropomorfismo dell'essere umano – quale frustrazione<sup>35</sup> o patema d'animo potrebbe generargli il furto o il danneggiamento del *sexbot*? Sarebbe una frustrazione tale da essere risarcibile in sede civile? E a quale titolo? E se l'affezione nei confronti di un *sexbot* diventasse un fenomeno tale da coinvolgere una parte considerevole di consociati, il legislatore, al fine di proteggere il sentimento del proprietario verso il dispositivo sessuale, dovrebbe tenerne conto magari modificando o creando fattispecie di reato idonee a sanzionare comportamenti finalizzati alla sottrazione o al deterioramento dei *sexbot*?

---

<sup>31</sup> Cfr. Il 40.3% dei partecipanti a uno studio condotto su un campione di 263 maschi si sono dichiarati disponibili ad avere rapporti sessuali con un robot entro i prossimi cinque anni: cfr. M. Szczuka, N.C. Krämer, *Influences on the Intention to Buy a Sex Robot*, cit.

<sup>32</sup> Non solo non dovrebbe stupire, ma è addirittura già oggetto di studio da parte dei teorici delle relazioni umani-robot, si veda ad esempio N. Liberati, *Being Riajuu. A Phenomenological Analysis of Sentimental Relationships with “Digital Others”*, in A.D. Cheok, D. Levy (eds.), *Love and Sex with Robots. Third International Conference*, cit., 12 ss. La possibilità di intense e soddisfacenti relazioni sentimentali era del resto già stata preconizzata dal guru del sesso artificiale David Levy nel suo *Love and Sex with Robots*, cit. Più recentemente, Levy è andato molto oltre tale possibilità: D. Levy, *Why Not Marry a Robot?*, in A.D. Cheok et al. (eds.), *Love and Sex with Robots. Second International Conference*, cit. 3 ss e D. Levy, *Keynote Speech: Can Robots and Humans Make Babies Together?*, in A.D. Cheok, D. Levy (eds.), *Love and Sex with Robots. Third International Conference*, cit. Per quanto ci riguarda riteniamo ancora prematuro occuparci qui di questi possibili sviluppi.

<sup>33</sup> Ovviamente, il *sexbot*, non essendo un soggetto di diritto, non può possederli né acquisirne a qualunque titolo la proprietà, così che gli oggetti regalati non uscirebbero comunque dalla sfera patrimoniale dell'acquirente.

<sup>34</sup> Cfr. V. Carbone, *L'irreversibile crisi della coppia legittima l'adulterio, rendendo non addebitabile la separazione?*, in *Fam. Dir.*, 1999, p. 105.

<sup>35</sup> Cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 7766 del 20 aprile 2016.

## 9. Femminismo robotico

I *sexbot* sono per lo più modelli che interpretano simbolicamente il desiderio tipicamente maschile di possedere una donna sessualmente ed esteticamente perfetta, sempre disponibile e intercambiabile, praticamente una sorta di schiava sessuale robotica, ciò che, come abbiamo già avuto modo di dire, secondo alcuni influirebbe negativamente sull'immagine sociale della donna degradandola a mero oggetto di piacere. A parere di molti questo fenomeno andrebbe arginato, ma, pur volendo accogliere queste obiezioni meritevoli di ascolto, sarebbe difficile concepire in che modo il legislatore possa intervenire, se non vietandone in modo tassativo la vendita, ciò che, a parere di altri, comporterebbe un'eccessiva compressione della libertà di autodeterminazione dell'individuo e della libertà di iniziativa economica, tenendo anche conto che gli utilizzi di un *sexbot* non per forza devono risultare nocivi per la collettività o per il singolo e che anzi, come già sottolineato, potrebbero rappresentare dei presidi idonei alla cura o alla riabilitazione di diverse categorie di soggetti.

## 10. Conclusioni

In un racconto apparso in una profetica antologia di fantascienza sessuale risalente all'ormai lontano 1967<sup>36</sup>, si immagina che un sofisticato *sexbot* (ma allora in termine non era ancora in uso), innamoratosi del bel tecnico addetto alla sua manutenzione, uccida con un'overdose di piacere sessuale la sua dispotica e gelosa padrona, il che solleva immediatamente un altro interrogativo: e se a commettere un crimine fosse un robot? Il motivo per cui non ci siamo posti qui questo interrogativo è che abbiamo ritenuto una simile eventualità ancora troppo fantascientifica per poter essere presa sul serio. Tuttavia, data l'inquietante tendenza della fantascienza degli ultimi cinquant'anni a realizzarsi, non ce la sentiamo di escludere che in futuro potremmo dover essere chiamati a ipotizzare anche uno scenario del genere. Nel frattempo urge indagare gli scenari tutt'altro che fantascientifici che ormai incombono – sia quelli che abbiamo delineato, sia innumerevoli altri che rimangono da ipotizzare – se, come abbiamo insistito fin dall'inizio, non vogliamo che il diritto arrivi impreparato all'appuntamento con il futuro che è già cominciato.

---

<sup>36</sup> Belen, *Il sebotario dei sensi*, in A. Vairo (a cura di), *Fantasesso*, Feltrinelli, Milano, 1967, 86 ss.

## Poscritto. Dispositivi sessuali e covid-19

Questo articolo è stato scritto prima che il *Covid 19* facesse il suo ingresso nella quotidianità del mondo intero e che i governi si vedessero costretti ad adottare misure eccezionali finalizzate al contenimento dell'epidemia. Di conseguenza, gli autori hanno ritenuto che valesse la pena di far seguire al corpo dell'articolo un poscritto contenente alcune riflessioni sulle possibili conseguenze dei cambiamenti che sono stati generati dall'avvento del virus tanto nella fase di *lockdown* che nella fase di riapertura. Le misure adottate da vari governi mondiali sono consistite principalmente in limitazioni delle libertà personali, come la libertà di spostarsi e di riunirsi, che hanno inevitabilmente causato anche una compressione della sfera sessuale dei singoli incentivando, di riflesso, attività sessuali solitarie o a contatto digitale. I dati rivelano, infatti, che durante la fase acuta del *lockdown* la vendita di dispositivi sessuali è aumentata del 50%<sup>37</sup> e alcuni fenomeni, estremamente radicati nella società, come la prostituzione si sono adattati al rispetto delle restrizioni spostandosi da un contatto diretto a un contatto distanziato di tipo digitale (ad esempio, appuntamenti via webcam).<sup>38</sup> In tale situazione, i dispositivi sessuali tecnologici sono stati percepiti come una soluzione al problema dell'isolamento sessuale causato dall'emergenza epidemica, come dimostra il caso delle recenti normative introdotte in Inghilterra<sup>39</sup> o in Corea del Nord<sup>40</sup> finalizzate a limitare i rapporti sessuali tra adolescenti e non, oltre che la diffusione del Covid-19, complice la paura del contagio che può derivare dalla frequentazione di partner sessuali occasionali e abituali.<sup>41</sup> È comunque prevedibile che l'esigenza di sessualità condivisa spingerà i singoli a ricercare nuove possibilità di soddisfazione delle proprie esigenze sessuali. Non può essere dunque un caso che durante il *lockdown* i *sexbot* siano stati oggetto di pubblicità, forse involontaria, anche se nel mondo dei *social* è ormai difficile immaginare fenomeni involontari, specialmente da parte di chi, possedendo un numero sconcertante di seguaci, ne influenza le preferenze. Il cantante colombiano di latino-americano Maluma durante la quarantena ha postato su *instagram*, su cui vanta 51,2 milioni di *follower*, diversi video e foto che lo ritraevano insieme a una *doll*, generando milioni di commenti da parte dei suoi seguaci. Il notissimo *dj* di fama internazionale Bob Sinclair il 17 aprile 2020 durante un *dj set live* da casa sua, poi caricato su *youtube*, oggi all'attivo di 642.589 visualizzazioni, si è ripreso con dietro in bella vista un modello di *sexbot*,

---

<sup>37</sup>[https://www.repubblica.it/tecnologia/socialnetwork/2020/03/27/news/sesso\\_al\\_tempo\\_del\\_coronavirus\\_tra\\_speed\\_dating\\_e\\_sex\\_toy-252450898/](https://www.repubblica.it/tecnologia/socialnetwork/2020/03/27/news/sesso_al_tempo_del_coronavirus_tra_speed_dating_e_sex_toy-252450898/); <https://www.affaritaliani.it/costume/mysecretcase-amore-che-riunisce-ai-tempi-della-quarantena-661060.html>.

<sup>38</sup> A prova di quanto appena detto si possono citare alcuni siti pubblicitari come *escort advisor* e *escortforum.it*, ma anche l'intervista apparsa nel programma televisivo *le Iene* andato in onda su Italia 1 martedì 9 maggio 2020.

<sup>39</sup>[https://www.corrieredellosport.it/news/attualit/cronaca/2020/06/070387117/regno\\_unico\\_niente\\_sesso\\_per\\_chi\\_non\\_vive\\_insieme/](https://www.corrieredellosport.it/news/attualit/cronaca/2020/06/070387117/regno_unico_niente_sesso_per_chi_non_vive_insieme/).

<sup>40</sup> <https://tg24.sky.it/mondo/2020/06/02/corea-del-nord-kim-vieta-sesso-tra-adolescenti>.

<sup>41</sup> Vi sono alcuni fenomeni di interessante rilievo sociale. Infatti, se da un lato l'Inghilterra vieta, con decorrenza dal 2 giugno 2020, gli incontri privati in abitazioni o in luoghi privati, di fatto contrastando la sessualità tra non conviventi, dall'altro in America si assiste al fenomeno dei *covid party*, veri e propri *party* privati in cui viene incoraggiata la trasmissione del covid-19. [https://www.ilmessaggero.it/mondo/covid\\_party\\_cosa\\_sono\\_contagio\\_news\\_ultime\\_notizie-5217751.html](https://www.ilmessaggero.it/mondo/covid_party_cosa_sono_contagio_news_ultime_notizie-5217751.html).

attestando così, quanto meno, di possederne uno. Le case di produzione di *sexbot* hanno prontamente annunciato che i nuovi modelli, entro fine anno, saranno dotati di un simulatore della respirazione e un simulatore del battito cardiaco.<sup>42</sup> Questo dato apparentemente innocuo dovrebbe far riflettere. Respiro e battito cardiaco sono segni per antonomasia di vita e dunque si può pensare che la loro implementazione nei *sexbot* avrà degli effetti psicologici di notevole portata, stimolando ulteriormente il già congenito antropomorfismo degli esseri umani e favorendo ancor più l'insorgere di pulsioni affettive verso le macchine. Un'ultima osservazione. Dati alla mano è indubbio che la sessualità durante la pandemia abbia subito una mutazione, abbandonando, almeno momentaneamente, la "naturalità" dell'atto e ampliando la componente digitale. Come abbiamo già avuto modo di notare nell'articolo, le comunicazioni e le manifestazioni digitali di qualunque genere comportano sempre una dispersione di dati personali estremamente pericolosa (ne sono casi palesi il *sexting* e il *revenge porn*). È gioco forza che aumentando l'utilizzo dei sistemi digitali, anche per finalità sessuali, aumenterà anche la dispersione di dati sensibili, generando, conseguenzialmente, un maggior rischio per gli utenti. Paradossalmente, più la salute fisica è al sicuro meno lo è la sicurezza dei nostri dati personali e conseguenzialmente la *privacy* degli utenti digitali. Ancor più paradossalmente si potrebbe dire che il prezzo da pagare per l'immunizzazione dai contagi – di malattie veneree, virus e quant'altro – sia l'inevitabile dispersione di dati personali.

---

<sup>42</sup> <https://www.italiasera.it/sex-robots-sempre-piu-realistici-le-bambole-hanno-battito-e-respirano/>.